



## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario per le controversie in  
cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 25.10.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La ricorrente in data 22.11.2006 prestava fidejussione fino a concorrenza dell'importo di € 13.000,00. Ad aprile 2009 la banca otteneva dal Tribunale competente decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale per l'importo di € 13.515,68, e della garante per l'importo di € 13.000,00, oltre interessi nella misura convenzionale del 10,525% dal 20.6.2008. Tale decreto veniva opposto e però fuori del termine. Pertanto, il giudice condannava gli opposenti alla rifusione delle spese di lite pari a € 1.208,80, oltre IVA e CPA. La banca quindi notificava ai coobbligati il 29.10.2010 l'atto di precetto con il quale intimava al debitore principale il pagamento della somma di € 17.654,52, limitata per la



ricorrente a € 14.964,68. In assenza di riscontro, notificava atto di pignoramento presso terzi alla ricorrente; la relativa udienza veniva fissata per il 19.1.2011.

Di seguito, il debitore principale perveniva a un accordo transattivo con il versamento di € 17.000,00: perciò, consegnava n. 4 assegni circolari emessi (su richiesta della ricorrente) da (altri) istituti di credito. A fronte di tale pagamento la banca rilasciava al debitore principale regolare quietanza, impegnandosi a desistere dalla esecuzione nei confronti della ricorrente.

Con reclamo del 24.5.2011 la ricorrente lamentava di aver pagato, peraltro senza ricevere alcuna quietanza, una somma superiore rispetto a quella concretamente esigibile in base al contratto di fidejussione e chiedeva la restituzione del maggiore importo pagato. Chiedeva altresì copia del citato contratto oltre al computo del credito vantato nei confronti del debitore principale. Col ricorso ha reiterato le istanze e domandato il risarcimento del danno.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario precisava di aver intrattenuto rapporti esclusivamente con il debitore principale con cui aveva raggiunto l'accordo transattivo e da cui aveva ricevuto il pagamento rilasciandone regolare quietanza. Eccepiva peraltro che la questione era stata "ampiamente sottoposta all'Autorità Giudiziaria" domandando pertanto al Collegio di dichiarare il ricorso irricevibile, e comunque in carenza della legittimazione e dell'interesse ad agire.

La ricorrente ha prodotto repliche.

## **DIRITTO**

Il ricorso non è irricevibile perché l'oggetto della controversia non è quello della anteriore lite giudiziaria, essendo insorta controversia (anche) dall'esecuzione di atti o per conseguenza di fatti successivi a quella.

La domanda, nel merito, è tuttavia inaccoglibile.

Sin dalla istanza per l'emissione dell'ordine di esibizione – da reputarsi peraltro avvenuta - del contratto di fidejussione, strumentale alla pretesa principalmente rivolta alla restituzione dell'asserito indebito, la ricorrente fa mostra del suo errore nel parametro delle partite del "dare" e del "dover dare" donde si giustificerebbe la domanda restitutoria.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto al “dover dare”, non è più il contratto, con ogni evidenza, la fonte dell’obbligazione del fideiussore una volta che vi sia stata già la regiudicata nei confronti del creditore, essendosi sostituita così l’obbligazione contrattuale con quella giudiziale (che la ricorrente non pare considerare adeguatamente); né il “dare” può essere rappresentato dalla provvista fornita agli istituto di credito emittenti gli assegni circolari serviti poi all’obbligato principale per estinguere l’obbligazione sua propria, il che -con altrettanta evidenza- non lascia figurare quel soggetto (noto al codice e che la ricorrente si considera) che è “il fideiussore che ha pagato il debito” (art. 1949 c.c.).

Pertanto, è dalla prospettazione stessa che la pretesa alla restituzione dell’indebito oggettivo (e di ogni altra a essa servente) appare immeritevole di accoglimento.

**PQM**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI